

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Assessorat de l'Education et de la Culture
Assessorato dell'Istruzione e della Cultura

Réf. n° - Prot. n. 46581/SS

V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 3 novembre 2009

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI, NELL'ANNO ACCADEMICO 2009/2010, PRESSO L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA O PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DELLA VALLE D'AOSTA (ARTT. 5, 6 E 7 LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1989, N. 30) – BANDO SU BASE ISEEU/ISPEU.

INDICE

ART. 1 Condizioni generali e requisiti per la partecipazione

ART. 2 Definizione di idoneo

ART. 3 Requisiti di merito

ART. 4 Requisiti economici

ART. 5 Studenti disabili

ART. 6 Termini e modalità per la presentazione delle domande

ART. 7 Formazione delle graduatorie degli idonei

ART. 8 Condizioni e modalità di liquidazione dell'assegno di studio

ART. 9 Importo degli assegni

ART. 10 Mobilità internazionale

ART. 11 Premio di laurea

ART. 12 Sussidi straordinari

ART. 13 Accertamenti e sanzioni

ART. 1

Condizioni generali e requisiti per la partecipazione

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando, per l'anno accademico 2009/2010, gli studenti che:

- 1) siano iscritti regolarmente a corsi di laurea o di laurea specialistica presso l'Università della Valle d'Aosta o a corsi di alta formazione artistica e musicale, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado presso l'Istituto superiore di studi musicali della Valle d'Aosta;
- 2) perfezionino entro il 31 marzo 2010 o l'iscrizione al primo anno di laurea specialistica o l'iscrizione all'ulteriore semestre per l'anno accademico 2009/2010. La posizione di tali studenti sarà verificata d'ufficio;
- 3) siano in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 3 o all'art. 5;
- 4) siano in possesso dei requisiti economici di cui all'art. 4 o all'art. 5.

I benefici **non possono essere concessi** agli studenti che:

- a) siano iscritti oltre un ulteriore semestre rispetto a quelli previsti dai rispettivi ordinamenti didattici, fatto salvo quanto previsto all'art. 5;
- b) abbiano superato l'ulteriore semestre oltre la durata normale del corso prescelto tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione indipendentemente dall'anno di corso frequentato e fatte salve le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'art. 3 e quanto previsto dall'art. 5;
- c) siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari livello, inclusi il diploma universitario e la laurea dei corsi pre-riforma, anche conseguito all'estero;
- d) abbiano già beneficiato, in anni precedenti, di borse di studio o provvidenze analoghe per il corrispondente anno di corso.

ART. 2

Definizione di idoneo

Ai fini del presente bando si definiscono idonei gli studenti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.1, dei requisiti economici di cui all'art. 4 o all'art. 5 nonché dei requisiti di merito di cui all'art. 3 o all'art. 5 richiesti dal presente bando.

ART. 3

Requisiti di merito

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI MERITO VERRA' ACCERTATO D'UFFICIO.

A) STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA:

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 20** crediti entro il **10 agosto 2010**.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **15 novembre 2009**:

n. 25 crediti per il **secondo anno**;

aver conseguito e registrato entro il **10 agosto 2009**:

n. 80 crediti per il **terzo anno**;

n. 135 crediti per il **quarto anno**;

n. 190 crediti per l'**ulteriore semestre**.

B) STUDENTI ISCRITTI AD ALTRI CORSI DI LAUREA:

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 20** crediti entro il **10 agosto 2010**.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **15 novembre 2009**:

n. 25 crediti per il **secondo anno**;

aver conseguito e registrato entro il **10 agosto 2009**:

n. 80 crediti per il **terzo anno**;

n. 135 crediti per l'**ulteriore semestre**.

C) STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA:

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato all'iscrizione alla laurea specialistica al conseguimento ed alla registrazione entro il **10 agosto 2010** di **n. 28** crediti relativi al piano di studi della laurea specialistica, con esclusione dei crediti relativi ad eventuali debiti formativi.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **15 novembre 2009**:

n. 28 crediti per il **secondo anno**;

aver conseguito e registrato entro il **10 agosto 2009**:

n. 80 crediti per l'**ulteriore semestre**.

D) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DELLA VALLE D'AOSTA:

TRIENNIO SUPERIORE DI PRIMO LIVELLO

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 20** crediti entro il **10 agosto 2010**.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **15 novembre 2009**:

n. 25 crediti per il **secondo anno**;

aver conseguito e registrato entro il **10 agosto 2009**:

n. 80 crediti per il **terzo anno**;

n. 135 crediti per l'**ulteriore semestre**.

BIENNIO SUPERIORE DI SECONDO LIVELLO

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato all'iscrizione al biennio superiore di secondo livello e al conseguimento ed alla registrazione entro il **10 agosto 2010** di **n. 28** crediti relativi al piano di studi del biennio stesso, con esclusione dei crediti relativi ad eventuali debiti formativi.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **15 novembre 2009**:

n. 28 crediti per il **secondo anno**;

aver conseguito e registrato entro il **10 agosto 2009**:

n. 80 crediti per l'**ulteriore semestre**.

NOTE:

1. Per registrazione si intende la data di verbalizzazione registrata dalle segreterie degli Atenei di appartenenza.
2. La registrazione di crediti in data successiva al 10 agosto è ammessa solo per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di **mobilità internazionale** e per le attività di **tirocinio** purchè registrate entro il 15 novembre 2009 per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il 15 novembre 2010 per gli iscritti ai primi anni.
3. Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti registrati entro i termini previsti dal presente bando (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazionale, ecc...), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi accademici e non accademici.

CASI PARTICOLARI

Qualora la carriera universitaria dello studente non sia regolare, le prove verranno valutate tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso cui lo studente risulta iscritto per l'anno accademico 2009/2010, con le seguenti eccezioni:

a) Rinuncia agli studi senza crediti formativi riconosciuti:

In caso di reinscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi senza riconoscimento di eventuali crediti maturati nella carriera universitaria precedente, verrà considerata a tutti gli effetti, quale anno di prima immatricolazione, quello dell'immatricolazione effettuata dopo la rinuncia agli studi.

b) Rinuncia agli studi o decadimento di carriera con crediti riconosciuti:

In caso di reinscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi oppure in caso di carriera decaduta **con crediti riconosciuti**, l'anno di prima immatricolazione, ai fini del merito e della durata massima dei benefici, verrà determinato con riferimento all'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto e precisamente:

- se lo studente è iscritto al primo anno di corso coinciderà con il nuovo anno di immatricolazione;
- se lo studente è iscritto ad anni successivi, l'anno ipotetico di prima immatricolazione sarà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:
 - reinscrizione 2009/2010 anno di corso secondo – Prima immatricolazione 2008/2009;
 - reinscrizione 2009/2010 anno di corso terzo – Prima immatricolazione 2007/2008.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

c) Passaggio di corso senza crediti formativi riconosciuti:

In caso di passaggio da un qualsiasi anno di corso ad un primo anno di altro corso, senza riconoscimento di crediti formativi, verrà considerata quale prima immatricolazione l'iscrizione al primo anno effettuata conseguentemente al passaggio di corso.

d) Passaggio di corso con crediti formativi riconosciuti:

In caso di passaggio di corso con crediti formativi riconosciuti, anche se maturati in percorsi non accademici, ai soli fini del merito verrà considerato l'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto prescindendo dall'anno di prima immatricolazione.

Lo studente non potrà comunque accedere ai benefici qualora abbia superato, a decorrere dall'anno di prima immatricolazione assoluta, il limite della durata legale del corso più l'ulteriore semestre.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

Tale disposizione non si applica nei confronti degli studenti che, nell'a.a. 2008/2009, hanno optato per il nuovo ordinamento per i quali le prove verranno valutate tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione.

e) Interruzione motivata degli studi:

Non contano nel computo del numero di anni quelli per i quali le Università abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione motivata degli studi (servizio militare di leva o servizio civile, maternità o grave infermità documentata, ecc.) e per i quali gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

ART. 4

Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130.

Per l'accesso ai benefici il nucleo familiare dello studente, ai fini della valutazione delle condizioni economiche, definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 - art. 1 bis e successive modificazioni e integrazioni, deve essere riferito alla data di presentazione della domanda ed è così composto:

- dal richiedente;
- dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia anagrafico;
- da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
- da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

Ad integrazione di quanto previsto dalla citata normativa riguardante l'ISEE, si terrà conto degli ulteriori criteri di valutazione di cui all'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" di seguito indicati:

- a) i redditi e i patrimoni dei fratelli e delle sorelle compresi nel nucleo familiare dello studente concorrono alla formazione degli indicatori economici nella misura del 50%.
- b) I redditi e i patrimoni mobiliari percepiti all'estero, non dichiarati in Italia, sono valutati, con le stesse modalità previste per il calcolo dell'ISEE, sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno 2008 (*definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni e integrazioni*). I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre 2008, sono valutati solo nel caso di fabbricati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato.
- c) Lo status di **studente indipendente**, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia di origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - 1) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia di origine;
 - 2) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 8.779,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In tutti i casi in cui lo studente, pur non vivendo nella famiglia di origine, non abbia entrambi i requisiti per essere considerato indipendente, il nucleo familiare è integrato con quello dei suoi genitori.

Qualora lo studente di cui al punto c) del presente articolo risulti, dallo stato di famiglia anagrafico, convivere con un'altra persona, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di entrambi, anche se non sussistono vincoli di parentela.

L'ISEE e l'ISPE integrati dai criteri di cui alle lettere a, b, c sono denominati ISEEU (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitaria) e ISPEU (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitaria).

Per l'accesso ai benefici gli indicatori dello studente non dovranno superare i seguenti limiti:

ISEEU	non superiore a	19.153,00
ISPEU	non superiore a	32.320,00

LE DICHIARAZIONI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE RIFERITE, **PENA ESCLUSIONE DAL CONCORSO**, AI REDDITI CONSEGUITI NELL'ANNO **2008** ED AL PATRIMONIO POSSEDUTO AL **31.12.2008**.

Per il rilascio dell'attestazione dell'ISEEU/ISPEU è possibile rivolgersi ad un CAF convenzionato con la Regione, il cui elenco è pubblicato sul sito www.regione.vda.it.

Lo studente indipendente di cui alla lettera c) del presente articolo deve **obbligatoriamente, pena l'esclusione dai benefici**, rivolgersi ad un CAF convenzionato con la Regione, il cui elenco è pubblicato sul sito www.regione.vda.it.

Documenti necessari da presentare ai CAF convenzionati con la Regione autonoma della Valle d'Aosta per il rilascio delle attestazioni ISEE / ISEEU ai fini delle provvidenze economiche per:

STUDENTI ITALIANI E

STUDENTI STRANIERI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

- Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare. (nel caso di presenza di portatori di Handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% certificato o attestato di invalidità o riconoscimento dell'handicap).
- Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
- Dichiarazione dei Redditi o cud di tutti i componenti il nucleo familiare per l'anno 2008 (per gli Imprenditori agricoli è necessario il quadro dei Redditi IRAP e per i titolari di ditte individuali o società è necessario il patrimonio netto dell'azienda).
- Visure catastali relativi a terreni e fabbricati posseduti dal nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2008, per terreni edificabili il valore ai fini ICI.
- L'ammontare della quota di capitale residuo per eventuali mutui contratti per l'acquisto o costruzione dei beni immobili dichiarati.
- Per tutti coloro che risiedono in locazione:
 1. copia del contratto di locazione e relativi estremi di registrazione
 2. ricevute di pagamento del canone
- La documentazione per stabilire la consistenza del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2008:
 - saldo conti correnti bancari e postali, depositi bancari;
 - titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito;
 - azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri;
 - partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in mercati regolamentati;
 - masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni in gestione a soggetti abilitati di cui al D.lgs 415/96;
 - contratti di assicurazione mista sulla vita.
- Dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare (BANCA, POSTA, SIM, SGR).
- Tessera sanitaria per gli studenti residenti fuori Valle.

Documenti necessari da presentare ai CAF convenzionati con la Regione autonoma della Valle d'Aosta per il rilascio delle attestazioni ISEE / ISEEU ai fini delle provvidenze economiche per:

STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Qualora il nucleo familiare dello studente straniero non risieda in Italia, ai fini della valutazione delle condizioni economiche, patrimoniali e familiari, lo studente deve presentare ai CAF la seguente documentazione:

- documento attestante la composizione del nucleo familiare;
- dichiarazione attestante l'eventuale presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità pari o superiore al 66%;
- documentazione relativa al reddito prodotto nell'anno solare 2008 da ciascun componente il nucleo familiare;
- documentazione relativa ai fabbricati di proprietà del nucleo familiare con indicazione dei metri quadrati;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dal nucleo familiare.

La condizione economica e patrimoniale verrà valutata sulla base del tasso di cambio medio del 2008.

La situazione economica, patrimoniale e familiare dello studente deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi siano stati prodotti e, se redatta in lingua diversa dal francese, deve essere tradotta dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture.

Gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri devono allegare una certificazione della rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Nota Bene:

Per l'eventuale reddito/patrimonio prodotto/detenuto in Italia vedere le disposizioni previste per lo studente italiano.

ART. 5

Studenti disabili

Agli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, vengono applicate le seguenti disposizioni:

- 1) possono concorrere all'attribuzione dell'assegno di studio a partire dall'anno di prima immatricolazione per un periodo di:
 - dieci semestri, gli iscritti a corsi di laurea o al triennio dei corsi di alta formazione artistica e musicale;
 - sette semestri, gli iscritti a corsi di laurea specialistica o al biennio dei corsi di alta formazione artistica e musicale;
 - una volta e mezza la durata legale del corso, gli iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione primaria;
- 2) possono essere in difetto di 15 crediti per ogni anno di corso, rispetto al numero richiesto dall'art. 3, fatto salvo quanto disposto all'art. 8 per gli iscritti al primo anno di corso di laurea;
- 3) possono superare del 30% i limiti di cui all'art. 4 e le fasce ISEEU di cui all'art. 9;
- 4) gli importi dell'assegno di studio della tabella di cui all'art. 9 sono maggiorati del 100% e così liquidati:
 - gli importi di cui alla **colonna A** agli studenti che risiedono in comuni la cui distanza dalla sede universitaria di iscrizione sia percorribile con i mezzi pubblici in un tempo pari o superiore a 70 minuti o che non dispongono di mezzo pubblico utile sia per l'andata che per il ritorno o per uno solo di essi e che:
 - non hanno richiesto il contributo alloggio;
 - non sono risultati idonei al contributo alloggio;
 - pur risultando idonei non hanno beneficiato del contributo alloggio;
 - sono stranieri, non appartenenti all'Unione Europea, il cui nucleo familiare non risiede in Italia e che non beneficiano del contributo alloggio.
 - gli importi di cui alla **colonna B** agli studenti:
 - che risiedono in comuni la cui distanza dalla sede universitaria di iscrizione sia percorribile con i mezzi pubblici in un tempo inferiore a 70 minuti e, comunque, agli studenti che risiedono nei seguenti Comuni: Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençon, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe e Sarre;
 - beneficiari di contributo alloggio.

ART. 6

Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda per la partecipazione al concorso deve essere inoltrata sia tramite procedura informatica "On line" sia mediante consegna, a mano o a mezzo posta tramite raccomandata, alla Direzione Politiche Educative – Ufficio Borse di studio - dell'Assessorato regionale Istruzione e Cultura sito in Aosta, Via Saint Martin de Corléans, 250, **entro le ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2009 pena l'esclusione.**

Lo studente, **dopo** aver compilato, inoltrato “On line” e stampato la domanda, dovrà farla pervenire al sopra citato ufficio, a mano o a mezzo posta tramite raccomandata, **in quanto il solo inoltro dell’istanza per via telematica non costituisce diritto alla partecipazione al concorso.**

Qualora la domanda venga inoltrata **a mezzo raccomandata** per il rispetto del termine di scadenza fa fede la data del timbro postale di partenza, indipendentemente dall’orario di partenza.

La firma dello studente dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto se la domanda è consegnata a mano personalmente dallo studente; se presentata a mano da persona diversa dallo studente o se trasmessa a mezzo posta, la domanda dovrà essere sottoscritta dallo studente e corredata della copia di un documento d’identità, in corso di validità, dello studente stesso.

Per poter accedere al modulo informatico della domanda di partecipazione al concorso disponibile sul sito www.regione.vda.it - “Domande On line a.a. 2009/2010” lo studente, o la persona da lui delegata, qualora non già in possesso delle UserId e Password personali, deve presentarsi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Palazzo Regionale – piazza Deffeyes, 1 – Aosta per il rilascio di tali credenziali.

**Gli studenti devono allegare alla domanda l’attestazione ISEEU/ISPEU
pena l’esclusione dai benefici**

Nota bene:

Lo studente deve comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione relativamente a: indirizzo, modalità di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione.

CASI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio:

- gli studenti che presentino la domanda oltre il termine di scadenza stabilito;
- gli studenti che presentino la domanda priva di firma;
- gli studenti che spediscono la domanda per posta priva della copia del documento d’identità in corso di validità;
- gli studenti che presentino la domanda non completa di tutti i dati richiesti;
- gli studenti che non presentino la documentazione obbligatoria richiesta entro il termine di scadenza stabilito dal bando;
- gli studenti per i quali, a seguito di accertamenti d’ufficio, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, oppure che non abbiano sanato, entro i termini previsti, irregolarità di compilazione ai sensi dell’art. 71, comma 3, dello stesso D.P.R.;
- gli studenti che non abbiano perfezionato l’iscrizione all’anno accademico 2009/2010;
- gli studenti che rinuncino agli studi durante l’anno accademico 2009/2010.

I casi di esclusione sopra elencati non hanno titolo esaustivo.

ART. 7

Formazione delle graduatorie degli idonei

a) Iscritti al primo anno a corsi di laurea o a corsi del triennio di alta formazione artistica e musicale

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito sono inseriti in un'unica graduatoria degli idonei ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEEU. A parità di condizione economica, si tiene conto della votazione conseguita all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.

Prima dell'approvazione della graduatoria degli idonei sarà pubblicato l'elenco, ordinato in modo crescente sulla base dell'ISEEU, degli studenti aventi i requisiti economici per concorrere alla liquidazione dei benefici.

b) Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea o a corsi del triennio di alta formazione artistica e musicale

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed economici sono inseriti in un'unica graduatoria degli idonei ordinata secondo il merito, tenuto conto del numero di crediti conseguiti e delle relative votazioni. A parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla somma dei punti ottenuti nelle prove superate moltiplicato per una variabile data dalla seguente formula $\frac{100}{A \times B}$

$$\frac{100}{A \times B}$$

dove A = 31 (punteggio massimo conseguibile in una prova di esame, ossia 30, più 1 per la lode); B è il numero massimo di crediti, considerando 60 crediti per ogni anno accademico precedente a quello della richiesta; la votazione relativa alle prove è calcolata sulla base della seguente tabella:

prove espresse in crediti

fino a 2 crediti $\frac{1}{4}$ del voto

da 3 a 7 crediti $\frac{1}{2}$ del voto

da 8 a 12 crediti voto intero

oltre 12 crediti 1 voto e $\frac{1}{2}$.

Ai fini di determinare la somma dei punti ottenuti nelle prove superate che non abbiano il voto espresso in trentesimi, si procederà effettuando la media dei voti validi.

c) Iscritti a corsi di laurea specialistica o a corsi del biennio di alta formazione artistica e musicale

Alla formazione delle graduatorie degli studenti idonei, iscritti al primo anno o ad anni successivi, in possesso dei requisiti di merito ed economici, si procede adottando rispettivamente gli stessi criteri di cui ai precedenti punti **a)** e **b)**, fatta eccezione per gli iscritti al primo anno per i quali, in caso di parità delle condizioni economiche, la posizione in graduatoria è determinata dalla votazione del diploma di laurea ovvero del diploma accademico di primo livello.

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo dell'Amministrazione regionale, Piazza Deffeyes, 1 – Aosta. Dell'avvenuta pubblicazione delle stesse e degli estremi dei relativi atti sarà dato avviso sul sito internet www.regione.vda.it → Istruzione → Diritto allo studio Universitario 2009/2010 → Elenchi /Graduatorie.

Ogni studente idoneo potrà verificare la propria posizione in graduatoria e l'importo della provvidenza mediante l'utilizzo della propria password sul sito della Regione www.regione.vda.it → Istruzione → Diritto allo studio Universitario → Domande on-line → comunicazioni. Le medesime informazioni verranno trasmesse via sms e/o per posta elettronica agli studenti idonei che avranno comunicato il numero del proprio cellulare e l'indirizzo di posta elettronica.

ART. 8

Condizioni e modalità di liquidazione dell'assegno di studio

Alla liquidazione degli assegni agli studenti inseriti nelle graduatorie di cui al precedente art. 7 si provvederà, nei **limiti delle risorse finanziarie disponibili**, non appena espletate le rispettive procedure concorsuali e nel seguente modo:

- a) agli studenti **iscritti al primo anno di corso di laurea presso l'Università della Valle d'Aosta** la liquidazione sarà disposta in due rate pari al 50% dell'importo complessivo:
- la prima, a condizione che gli studenti abbiano conseguito e registrato entro il **28 febbraio 2010** almeno **10 crediti**; i crediti sono ridotti a **4** per gli studenti portatori di handicap;
 - la seconda o l'intero assegno, a condizione che gli stessi abbiano conseguito e registrato entro il **10 agosto 2010**, complessivi **20 crediti**; i crediti sono ridotti a **10** per gli studenti portatori di handicap;

Agli studenti beneficiari della prima rata, non in possesso dei requisiti di merito richiesti per la liquidazione della seconda, non verrà richiesto il rimborso della prima rata liquidata.

- b) agli studenti **iscritti al primo anno del triennio o del biennio dei corsi di alta formazione artistica e musicale** la liquidazione avverrà in un'unica soluzione, previa verifica del possesso del requisito di merito al **10 agosto 2010**;
- c) agli studenti **iscritti al primo anno del corso di laurea specialistica presso l'Università della Valle d'Aosta** la liquidazione avverrà in un'unica soluzione, previa verifica del possesso del requisito di merito al **10 agosto 2010**;
- d) agli studenti **iscritti ad anni successivi** al primo la liquidazione avverrà in un'unica soluzione.

ART. 9

Importo degli assegni

L'importo degli assegni di studio è determinato sulla base delle condizioni economiche, nelle misure indicate nella seguente tabella:

Fascia economica	ISEEU	A	B
1 [^]	da € 0,00 a € 14.500,00	3.000,00	2500,00
2 [^]	da € 14.500,01 a € 19.153,00	2.700,00	2.200,00

Gli importi di cui alla **colonna A** sono liquidati agli studenti che risiedono in comuni la cui distanza dalla sede universitaria di iscrizione sia percorribile con i mezzi pubblici in un tempo pari o superiore a 70 minuti o che non dispongono di mezzo pubblico utile sia per l'andata sia per il ritorno o per uno solo di essi e che:

- non hanno richiesto il contributo alloggio;
- non sono risultati idonei al contributo alloggio;
- pur risultando idonei non hanno beneficiato del contributo alloggio;
- sono stranieri, non appartenenti all'Unione Europea, il cui nucleo familiare non risiede in Italia e che non beneficiano del contributo alloggio.

Gli importi di cui alla **colonna B** sono liquidati agli studenti:

- che risiedono in comuni la cui distanza dalla sede universitaria di iscrizione sia percorribile con i mezzi pubblici in un tempo inferiore a 70 minuti e, comunque, agli studenti che risiedono nei seguenti Comuni: Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençon, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe e Sarre;
- beneficiari di contributo alloggio.

NOTE:

Per i tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi pubblici in vigore al 1° ottobre 2009 tenendo conto dell'orario delle lezioni previsto dai singoli corsi di studio.

L'assegno di studio è esente dall'Imposta sui redditi così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

ART. 10

Mobilità internazionale

Gli studenti che nell'anno accademico 2009/2010 effettuano qualsiasi spostamento dalla propria sede universitaria per partecipare a programmi di mobilità internazionale previsti dai rispettivi Atenei hanno diritto, una sola volta per ciascun corso di studi, ad una integrazione dell'assegno di studio pari a 500 euro mensili per un massimo di 10 mesi; in caso di soggiorno di durata inferiore a 4 settimane detta integrazione è calcolata in 125 euro per ogni settimana.

L'integrazione è concessa agli studenti beneficiari di assegno di studio, a condizione che il periodo di studio e/o tirocinio:

- abbia inizio nell'anno accademico 2009/2010 e si concluda entro l'anno accademico 2010/2011;
- abbia una durata minima di 7 giorni;
- abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

Dall'importo dell'integrazione è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

Il rimborso delle **spese di viaggio** di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100 euro per i paesi appartenenti all'Unione Europea e sino all'importo di 500 euro per i paesi extraeuropei, su presentazione alla Direzione Politiche Educative – Ufficio Borse di studio - delle relative pezze giustificative entro 6 mesi dal termine del periodo di mobilità, pena l'esclusione dal beneficio.

Il periodo di Mobilità internazionale nonché il riconoscimento in termini di crediti verrà accertato d'ufficio.

La liquidazione dell'integrazione potrà avvenire anche in tempi successivi alla liquidazione dell'assegno di studio.

ART. 11

Premio di laurea

Agli studenti beneficiari di assegno di studio per l'anno accademico 2009/2010 che conseguano il titolo finale entro la durata normale del proprio corso di studi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, verrà corrisposta un'integrazione all'assegno di studio di euro 800,00. Detti studenti devono avere carriera regolare, fatti salvi i casi di rinuncia agli studi o passaggio di corso, **entrambi senza crediti formativi riconosciuti**, o interruzione motivata degli studi. La posizione di detti studenti sarà accertata d'ufficio.

La graduatoria di riferimento per la liquidazione del premio di laurea è quella relativa all'assegno di studio.

ART. 12

Sussidi straordinari

Agli studenti che abbiano presentato domanda ai sensi del presente bando, si trovino nelle condizioni economiche di cui agli artt. 4 o 5 e, per gravi motivi di salute o per altre gravi cause sopraggiunte ed eccezionali, debitamente documentate, non abbiano potuto soddisfare le condizioni del merito scolastico di cui agli artt. 3, 5 e 8 potrà essere concesso, per un solo anno nella carriera universitaria, secondo quanto indicato all'art. 7 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, un sussidio straordinario non superiore all'importo dell'assegno di studio, nei limiti di spesa stabiliti nel bilancio regionale. Il legittimo impedimento a conseguire il merito deve essere specificato dall'autorità istituzionalmente competente in relazione alla tipologia dell'impedimento. Per beneficiare di tali provvidenze, gli interessati devono produrre **entro il 19 novembre 2010, pena l'esclusione**, apposita istanza corredata della documentazione utile per la sua valutazione.

ART. 13

Accertamenti e sanzioni

L'Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, dispone in ogni momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi anche dei controlli a campione.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere al fine di fruire degli assegni di studio decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

L'Assessore all'Istruzione e Cultura

Laurent VIERIN